

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre 2019, n. 0195/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di Stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato.¹

Modifiche approvate da:

DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

¹ Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni

CAPO II
MISURA DELLA AGEVOLAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

- Art. 3 Misura dell'agevolazione
Art. 4 Soggetti beneficiari

CAPO III

- Art. 5 Requisiti per l'applicazione dell'agevolazione

CAPO IV
DURATA E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- Art. 6 Decorrenza e durata dell'agevolazione
Art. 7 Circostanze ostative all'accesso dell'agevolazione
Art. 8 Cumulo con altre misure agevolative

CAPO V
REGIMI DI AIUTO

- Art. 9 Regime di aiuto
Art. 10 Soglie aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014
Art. 11 Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis"

CAPO VI
VERIFICA DEL RISPETTO DELLE SOGLIE PER GLI AIUTI "DE MINIMIS"

- Art. 12 Verifica del controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis"

CAPO VII
CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE

- Art. 13 Controlli

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 14 Entrata in vigore

CAPO I FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di Stabilità 2019) prevista per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019² a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che, alla chiusura del periodo di imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) per favorire l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo.

1-bis. Il presente regolamento disciplina anche i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di Stabilità 2020), prevista per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021 a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 446/1997 che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo ovvero - se privi di rappresentanza sindacale interna - recepiscono il contratto collettivo territoriale di settore sottoscritto in materia o, in difetto di esso, il contratto territoriale sottoscritto in materia ritenuto più aderente alla propria attività.³

Art. 2 (Definizioni)

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPR 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

³ Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPR 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) contratti e accordi collettivi nazionali, territoriali, aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015: contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, che il datore di lavoro già applichi nel periodo di imposta considerato, in quanto siano stati stipulati in annualità precedenti ma siano ancora vigenti al momento in cui l'impresa sostenga le spese che sono ivi previste e che danno diritto alla agevolazione in parola, oppure sottoscriva entro la data di chiusura del periodo di imposta considerato;⁴
- a-bis) contratto collettivo territoriale del settore di appartenenza: contratto collettivo territoriale il cui contenuto regola i rapporti di lavoro del settore economico nel cui ambito si ascrive l'attività di impresa;⁵
- b) spese per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo deducibili ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente: le spese destinate alle finalità descritte previste a favore della generalità dei dipendenti dai contratti e dagli accordi di cui alle lettere a) e a-bis) che il datore di lavoro applichi oppure abbia sottoscritto oppure recepito, se privo di rappresentanza sindacale interna, alla chiusura del periodo di imposta considerato, e per le quali il legislatore statale prevede la deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R.) e in forza di ogni ulteriore disposizione normativa statale che disponga in materia, ivi compresi i benefici ascrivibili alle finalità descritte che vengano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa, nei limiti e per le ipotesi in cui il legislatore statale ne prevede la deducibilità;⁶
- c) stabilmente impiegati sul territorio regionale: i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno oppure a tempo parziale, che operano presso unità operative o stabilimenti produttivi insediati sul territorio regionale;
- d) impresa unica: come indicato dall'articolo 2, paragrafo 2 dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) e n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (GUUE L 190 del 28 giugno 2014), l'insieme di due o più imprese tra le quali intercorre, anche per il tramite di una o più altre imprese, almeno una delle seguenti relazioni:

⁴ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

⁵ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

⁶ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- d-bis) Registro nazionale degli aiuti di Stato: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, così denominato dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deputato alla raccolta, alla gestione e al controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti, compresi i "de minimis", concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (aiuti SIEG) e disciplinato dal Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";⁷
- e) arco di tre esercizi finanziari: arco temporale rilevante per gli aiuti fiscali così come definito dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

CAPO II

MISURA DELLA AGEVOLAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 3

(Misura dell'agevolazione)

1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del citato decreto legislativo 446/1997, ridotta dell'1 per cento.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

⁷ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. d), DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

1. Possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Irap di cui al presente regolamento i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 446/1997, costituiti come:

- a) società per azioni e società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.1453/2003;
- b) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del T.U.I.R. e persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del T.U.I.R, ivi comprese, ai sensi del comma 1 del citato articolo 55, le imprese che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e c) oltre i limiti ivi stabiliti;
- d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del T.U.I.R. esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.;
- e) enti privati diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- f) società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato.

CAPO III

Art. 5

(Requisiti per l'applicazione dell'agevolazione)⁸

1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4, che:

- a) alla chiusura del periodo di imposta considerato applichino oppure sottoscrivano contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo.
- b) nel corso del periodo di imposta considerato abbiano sostenuto le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.

2. Con riferimento ai soli periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, la riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4 anche nelle ipotesi in cui le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),

⁸ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

sostenute nel corso del periodo di imposta considerato e per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, siano:

- a) quelle previste da contratti collettivi nazionali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo che trovano applicazione o siano stati sottoscritti alla chiusura del periodo di imposta considerato, ovvero
- b) quelle previste dal contratto collettivo territoriale di settore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), che gli stessi soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4 recepiscono laddove nei loro confronti non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali e i medesimi soggetti non possano sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna.

CAPO IV

DURATA E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 6

(Decorrenza e durata dell'agevolazione)

1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento trova applicazione secondo i criteri e le modalità richiamati all'articolo 1 per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2019, 2020 e 2021 rispettivamente secondo i criteri e le modalità richiamati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.⁹

2. La riduzione di aliquota Irap di cui al presente regolamento opera con riferimento al singolo periodo d'imposta in cui le spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono state sostenute dai soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4.

Art. 7

(Circostanze ostative all'accesso dell'agevolazione)

1. Ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente regolamento costituisce requisito essenziale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), altresì l'assenza, nei locali ove si esercita l'attività, di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

⁹ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

2. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è consentito l'accesso all'agevolazione laddove l'iniziativa posta in essere avvenga in violazione del divieto di attribuzione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, assumendo, i rapporti giuridici così instaurati, rilevanza ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

Art. 8

(Cumulo con altre misure agevolative)

1. La riduzione di cui al presente regolamento non è cumulabile con le misure regionali che prevedono riduzioni di aliquota IRAP di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), fatta eccezione per l'agevolazione di cui all'articolo 8bis, comma 2, della legge regionale 1/2014, relativa alla disinstallazione volontaria dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

CAPO V

REGIMI DI AIUTO

Art. 9

(Regime di aiuto)

1. L'agevolazione di cui al presente regolamento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

- a) al regolamento generale (UE) n. 1407/2013, oppure
- b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 inerente al settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L 51 del 22 febbraio 2019) oppure
- c) al regolamento (UE) n. 717/2014 settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Il richiamo al regolamento (UE) n. 1408/2013, inerente al settore agricolo, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese agricole di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), soggette al tributo IRAP ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.

3. Il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014, inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura, si intende riferito, dopo le modifiche apportate all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione

dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP ed ammesse alla fruizione delle deduzioni di cui al presente regolamento.

Art.10

(Soglie degli aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3bis, del medesimo regolamento n.1408/2013, di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 717/2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 11

(Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis")

1. Ai fini del computo del periodo di riferimento per la verifica del rispetto delle soglie stabilite per il regime "de minimis", si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n.115/2017 ai sensi del quale:

- a) gli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati dall'Agenzia delle Entrate¹⁰ nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- b) con riferimento agli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione, ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis" il Registro nazionale degli aiuti di Stato utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale da parte dell'Agenzia delle Entrate¹¹;
- c) (ABROGATA)¹².

¹⁰ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

¹¹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

¹² Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

CAPO VI
VERIFICA DEL RISPETTO DELLE SOGLIE PER GLI AIUTI “DE MINIMIS”¹³

Art. 12
*(Verifica del controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis”)*¹⁴

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per i soggetti che applicano le riduzioni di cui al presente regolamento per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2019, all'1 gennaio 2020 e all'1 gennaio 2021, la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 10 è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in “de minimis” nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto “de minimis” per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.

CAPO VII
CONTROLLI SULLA LEGITTIMA FRUIZIONE

Art. 13
(Controlli)

1. I controlli sulla legittima fruizione delle riduzioni di cui al presente regolamento sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef di cui all'articolo 9 della legge regionale 4/2000.

2. (ABROGATO).¹⁵

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Entrata in vigore)

¹³ Rubrica sostituita da art. 7, c. 1, DPR 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

¹⁴ Articolo sostituito da art. 8, c. 1, DPR 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

¹⁵ Comma abrogato da art. 9, c. 1, DPR 6/11/2020, n. 0153/Pres. (B.U.R. 18/11/2020, n. 47).

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.